

Nota informativa per il cliente ai sensi della LCA

Contenuto

La seguente "Nota informativa per il cliente" fornisce informazioni sull'identità dell'assicuratore e i principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi delle parti contraenti si evincono dalla proposta e dalla polizza, rispettivamente, dalle Condizioni generali di assicurazione, come pure dalle leggi applicabili, in particolare dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta lo stipulante riceve una polizza. Il contenuto della polizza corrisponde alla proposta.

Informazioni sull'assicuratore

AIG Europe S.A., Luxembourg, Opfikon Branch con sede legale a Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg e numero di registrazione della filiale CHE-107.381.353, e' regolamentata nello svolgimento della sua attività in Svizzera dall'Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. I dettagli di contatto: Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna, T +41 31 32791-00, F +41 31 32791-01, info@finma.ch, www.finma.ch

AIG Europe S.A. è un'impresa di assicurazione con. Numero R.C.S. Lussemburghese B 218806. AIG Europe S.A. ha la sua sede principale in 35D, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, www.aig.lu. AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, T +352 226911-1, caa@caa.lu, www.caa.lu

Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nell'allegata tabella riassuntiva delle prestazioni assicurate, come pure nell'allegata panoramica delle assicurazioni.

Ammontare del premio dovuto

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura desiderata. Nel caso concreto il premio è indicato nella proposta / offerta.

Altri obblighi dello stipulante

- Accertamento dei fatti: in caso di accertamenti relativi al contratto di assicurazione – p.es. in merito a reticenze, aumenti del rischio, verifica delle prestazioni, ecc. – lo stipulante è tenuto a cooperare e a fornire alla AIG tutte le informazioni e i documenti utili, a richiederli a terzi all'attenzione dell'AIG e ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla AIG le relative informazioni, documenti, ecc. Inoltre la AIG ha il diritto di effettuare accertamenti per conto proprio.
- Caso assicurato: se si verifica un caso assicurato, bisogna comunicarlo immediatamente all'AIG.

Il presente elenco comprende soltanto gli obblighi principali. Altri obblighi derivano dalle Condizioni generali di assicurazione (si vedano in particolare gli "Obblighi della persona assicurata") e dalla LCA.

Le sue prestazioni assicurate

La tabella seguente le fornisce un quadro generale delle prestazioni offerte dal pacchetto assicurativo. Le consigliamo di leggere attentamente le allegate Condizioni generali di assicurazione, in cui sono indicate la copertura assicurativa e le singole esclusioni.

Prestazioni assicurate	CGA	Somme assicurate in CHF	
		TravelProtect Komfort	TravelProtect Plus
Costi di rinuncia al e interruzione del viaggio	II	15'000	15'000
Costi di annullamento di escursioni	III	Non assicurati	1'000
Ritardo bagaglio di oltre 4 ore	IV	Non assicurati	500
Copertura rapina per prelievi di banconote	V	1'000 in Svizzera 2'000 all'estero	1'000 in Svizzera 2'000 all'estero
Assicurazione malattie viaggi all'estero: costi di cura all'estero Rimpatrio con assistenza medica	VI	Non assicurati Costi effettivi	Costi effettivi Costi effettivi
Prestazioni assistenza: costi operazioni di ricerca e soccorso Viaggio di visita Ritorno anticipato Custodia bambini che viaggiano insieme Informazioni di viaggio Contatti medici all'estero	VII	CHF 30'000 CHF 6'000 Servizio incluso Costi effettivi Servizio incluso Servizio incluso	CHF 30'000 CHF 6'000 Servizio incluso Costi effettivi Servizio incluso Servizio incluso

Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Se però in tale data non è ancora stato pagato il primo premio, la copertura assicurativa inizia con l'avvenuto pagamento del premio.

Se è stato rilasciato un attestato di assicurazione o è stata concessa una copertura provvisoria, fino al momento del recapito della polizza la AIG concede una copertura assicurativa pari alla copertura provvisoria concessa per iscritto o prevista dalla norma legale applicabile.

Fine del contratto di assicurazione

L'assicurazione viene stipulata per la durata di un anno (assicurazione annuale). Si prolunga tacitamente di un ulteriore anno se non viene disdetta per la fine del periodo corrente di un anno, rispettando un preavviso di due mesi. Inoltre, il contraente dell'assicurazione può disdire eccezionalmente l'assicurazione nei seguenti casi:

- Se la compagnia d'assicurazione usufruisce della possibilità di adeguamento del premio prevista dalle presenti Condizioni generali;
- Dopo ogni sinistro a fronte del quale sia dovuta una prestazione, a condizione che la disdetta sia trasmessa per iscritto a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 14 giorni dal momento, in cui la persona assicurata viene a conoscenza del versamento della prestazione.

Informazioni dei clienti in base alla Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione [SR 221.229.1]

Elaborazione e conservazione dei dati personali

AIG elabora i dati che provengono dai documenti contrattuali o che risultano dalla esecuzione del contratto ed utilizza tali dati in particolare per calcolare i premi, accertare il rischio, valutare le richieste di indennizzo, condurre valutazioni statistiche e di marketing. I dati sono conservati fisicamente e/o elettronicamente e vengono cancellati o distrutti alla scadenza del periodo di conservazione. AIG e' autorizzata) ad inviare qualsiasi dato che possa essere richiesto per l'esecuzione del contratto a terze parti in Svizzera o all'estero, in particolare nei confronti delle società di co-assicurazione e riassicurazione, nonché alle società in Svizzera o all'estero che appartengono ad AIG, Inc. Se vi e' il sospetto di un reato riguardante la proprietà della documentazione, o nel caso in cui AIG annulli il contratto per aver ricevuto informazioni o prove fraudolenti a supporto di una richiesta di indennizzo (Art. 40 Legge sul contratto di assicurazione), una relazione potrà essere depositata alla Associazione svizzera delle Assicurazioni (SIA) affinché venga inserita nel sistema centralizzato di informazioni. AIG sarà legalmente autorizzata) inoltre essere autorizzata ad ottenere le informazioni rilevanti, con particolare riferimento alla situazione delle perdite pregresse, da uffici governativi e da altre parti terze. Quanto indicato si applicherà irrispettivamente al fatto che il contratto si sia materializzato o meno. Il titolare della polizza ha il diritto di richiedere che AIG fornisca le informazioni previste dalla legge in relazione alla elaborazione dei dati a lui/lei pertinenti. Il consenso alla elaborazione dei dati può essere revocato in ogni momento.



TravelProtect

Questa è un'offerta assicurativa dell'AIG Europe S.A., Luxembourg, succursale di Opfikon.

Geograficamente la copertura assicurativa è estesa a tutto il mondo. La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).

Le presenti CGA contengono diverse esclusioni, che la persona assicurata dovrebbe leggere attentamente. In particolare si richiama l'attenzione sull'esclusione dei Paesi summenzionati e sul fatto che la copertura assicurativa non vale per i danni dovuti al fatto che l'agenzia di viaggio, la linea aerea, una persona o ditta terza è insolvente o per altri motivi non adempie il contratto.

Condizioni generali per le assicurazioni viaggi della AIG EUROPE S.A., Luxembourg, Succursale di Opfikon (CGA-AIG AV 12/2019)

Quadro generale dell'assicurazione

Normativa assicurativa:

Le disposizioni seguenti costituiscono le Condizioni generali per le sue assicurazioni viaggi (CGA). I dettagli delle assicurazioni viaggi, in particolare per quanto concerne la cerchia di persone assicurate e il campo di validità, sono indicati nella polizza assicurativa ("polizza").

Copertura assicurativa:

- Costi di rinuncia e interruzione del viaggio
- Costi di annullamento di escursioni
- Ritardo bagaglio
- Copertura rapina per prelevamenti di banconote
- Assicurazione malattie viaggi all'estero
- Prestazioni di assistenza

Polizza annuale:

Si tratta di un'assicurazione con una durata di un anno (assicurazione annuale). Si prolunga tacitamente di un ulteriore anno se non viene disdetta per la fine del periodo corrente di un anno, rispettando un preavviso di due mesi.

Premio:

Il premio dovuto è indicato nella polizza..

Obblighi importanti della persona assicurata:

Le presenti CGA specificano diversi obblighi della persona assicurata. In particolare si ricorda l'obbligo di comunicare immediatamente alla AIG ogni eventuale sinistro. Numero di telefono e indirizzo della AIG sono **indicati** nelle presenti CGA, al punto 17.

Inizio della copertura assicurativa:

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza, ma comunque solo dopo che è stato pagato il primo premio.

Diritto di recesso

Lo stipulante può restituire la polizza alla AIG entro 14 giorni dal ricevimento, senza bisogno di indicare un motivo. In tal caso il contratto assicurativo si considera annullato con effetto retroattivo alla data indicata nella polizza per l'inizio dell'assicurazione. In questo caso non viene concessa nessuna copertura assicurativa e non vige nessun obbligo di pagare il premio.

Sommario

I. Disposizioni comuni

1. Validità delle disposizioni comuni
2. Definizioni
3. Campo di validità materiale e territoriale
4. Persone assicurate
5. Diritto di recesso
6. Inizio e fine della copertura assicurativa
7. Modifica dei premi o delle condizioni di assicurazione
8. Esigibilità del premio dell'assicurazione
9. Eventi e danni non assicurati
10. Obblighi della persona assicurata, conseguenze dell'inadempienza
11. Motivazione della pretesa assicurativa
12. Prestazione assicurata
13. Pretese nei confronti di terzi
14. Perdita del diritto alla copertura assicurativa
15. Avviso di sinistro
16. Risarcimenti di altri contratti di assicurazione
17. Foro competente / Diritto applicabile
18. Assicuratore
19. Consenso per il trattamento di dati sanitari

II. Assicurazione di rinuncia al viaggio, compresa assicurazione di interruzione del viaggio

1. Eventi assicurati

2. Prestazioni assicurate

III. Costi di annullamento di escursioni

1. Eventi assicurati
2. Prestazioni assicurate

IV. Ritardo bagaglio

1. Eventi e danni assicurati
2. Eventi e danni non assicurati
3. Prestazioni assicurate
4. Obbligo della persona assicurata
5. Motivazione della pretesa assicurativa

V. Copertura rapina per prelevamenti di banconote

1. Eventi e danni assicurati
2. Prestazioni assicurate
3. Motivazione della pretesa assicurativa

VI. Assicurazione malattie per viaggi all'estero

1. Eventi assicurati
2. Eventi e danni non assicurati
3. Prestazioni assicurate
4. Garanzia di assunzione dei costi e conteggio

VII. Prestazioni di assistenza

1. Eventi assicurati
2. Eventi e danni non assicurati
3. Prestazioni assicurate

I. Condizioni comuni

1. Validità delle condizioni comuni

Le condizioni comuni valgono per tutte le prestazioni assicurate menzionate nelle CGA. Integrano le condizioni specifiche dei singoli moduli, che in caso di divergenza sono peggiori rispetto alle condizioni comuni.

2. Definizioni

Aggressione: è considerata aggressione qualsiasi violenza fisica o minaccia di violenza fisica.

Estero: un Paese al di fuori dello Stato di domicilio della persona assicurata.

Escursioni: sono considerate escursioni vetture a noleggio, manifestazioni o gite durante il viaggio assicurato, prenotate in anticipo o sul posto.

Famiglia: sono considerati famiglia i coniugi o i conviventi che vivono nella medesima economia domestica, i loro figli, figliastri e figli adottivi fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni, se seguono una formazione, che ricevono un sostegno finanziario dai genitori durante il periodo dell'assicurazione stipulata.

Crociera: sono considerati crociere tutti i viaggi su navi da crociera e yacht noleggiati con l'equipaggio. Le traversate sui traghetti non sono considerate crociere.

Viaggio: Si considera viaggio ogni viaggio privato effettuato all'estero o in una località svizzera che preveda almeno un pernottamento prenotato. I casi seguenti non rientrano fra i viaggi e, pertanto, non sono coperti da assicurazione: escursione di un giorno sul territorio elvetico, tragitto fra il luogo di lavoro e il proprio domicilio, tragitto fra il posto di lavoro e il domicilio secondario e tragitto fra il domicilio permanente e quello secondario.

Bagaglio: sono considerate bagaglio le valigie e le borse contenenti effetti personali della persona assicurata (di sua proprietà, non presi in prestito né noleggiati), che la persona assicurata ha consegnato o porta con sé per il viaggio. Gli effetti personali sono costituiti da oggetti destinati ad uso personale durante il viaggio, come pure da regali e ricordi di viaggio.

Persone a rischio: sono considerate persone a rischio le persone seguenti, sempre che non siano persone assicurate:

- i familiari delle persone assicurate (coniuge o compagno/a della persona assicurata, come pure i loro figli, genitori, nonni, fratelli, nipoti, generi/nuore e cognati/e);
- le persone che non curano i minorenni o i familiari bisognosi di cure che viaggiano insieme.

Rapina: è considerata rapina qualsiasi sottrazione di una cosa della persona assicurata da parte di terzi, nel corso della quale viene usata o si minaccia violenza fisica.

In tutto il mondo/mondiale: sono compresi tutti i Paesi del mondo con le eccezioni dei paesi elencati §9.

3. Campo di validità materiale e territoriale

3.1 La copertura assicurativa sussiste per tutto il periodo indicato nella polizza. I viaggi vengono assicurati fino a una durata massima di 365 giorni.

3.2 L'assicurazione vale in tutto il mondo.

4. Persone assicurate

4.1 Sono considerate persone assicurate lo stipulante menzionato per nome nella polizza e la sua famiglia con domicilio stabile in Svizzera. Resta riservata la cifra 4.2.

4.2 La copertura assicurativa viene concessa soltanto per persone di età inferiore a 70 anni.

5. Diritto di recesso

5.1 Lo stipulante può restituire la polizza alla AIG entro 14 giorni dal

ricevimento, senza bisogno di indicare un motivo. In tal caso il contratto assicurativo si considera annullato con effetto retroattivo alla data indicata nella polizza come data di inizio. In questo caso non viene concessa nessuna copertura assicurativa e non vige nessun obbligo di pagare il premio.

6. Inizio e fine della copertura assicurativa

6.1 In linea di principio la copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza. Se però in tale data non è ancora stato pagato il premio, la copertura assicurativa inizia con l'avvenuto pagamento del medesimo.

6.2 L'assicurazione viene stipulata per la durata di un anno (assicurazione annuale). Si prolunga tacitamente di un ulteriore anno se non viene disdetta per la fine del periodo corrente di un anno, rispettando un preavviso di due mesi.

7. Modifica dei premi o delle condizioni di assicurazione

7.1 L'assicuratore può esigere in qualsiasi momento una modifica dei premi e/o delle Condizioni generali di assicurazione per i rischi nuovi ed esistenti. La persona assicurata viene informata per iscritto in merito alle modifiche.

7.2 Qualora la persona assicurata non fosse d'accordo con le modifiche, può disdire l'assicurazione nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni a fine mese.

7.3 Se l'assicuratore non riceve la disdetta entro detto termine, le modifiche al contratto si considerano approvate.

8. Esigibilità del premio dell'assicurazione

8.1 Il primo premio è esigibile con la stipulazione dell'assicurazione. I premi successivi sono esigibili alla rispettiva data di rinnovo (al termine della durata di un anno), sempre che non sia stato concordato diversamente (v. polizza).

9. Eventi e danni non assicurati

9.1 Non sono assicurati i seguenti eventi e danni:

- danni, l'origine dei quali è dovuta a scioperi, disordini interni, chiusura di frontiere ed eventi bellici, epidemie o atti sovrani di altro tipo
 - danni in relazione a reati e tentati reati commessi da una persona assicurata
 - danni al proprio corpo causati intenzionalmente da una persona assicurata
 - danni in relazione a infortuni causati direttamente o indirettamente da energia nucleare e infortuni con armi abc
 - danni in relazione alla partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche o semiprofessionistiche o alla partecipazione a manifestazioni per conseguire velocità massime, corse di cavalli incluse
 - danni in relazione a sport rischiosi, come p.es. salto con gli sci, alpinismo, free climbing, speleologia, heliskiing e -boarding, tutti gli sport in torrenti, gli sport di volo, piloti compresi, e le immersioni a più di 30 metri di profondità
 - danni dovuti al fatto che l'agenzia di viaggio, la linea aerea o un'altra persona o azienda responsabile della regolare organizzazione del viaggio è insolvente o per altri motivi non adempie il contratto.
- 9.2 Non vi è nessuna copertura assicurativa se una persona assicurata è inserita nelle banche dati ufficiali di un governo e/o di una polizza quale persona sospettata o terrorista, membro di un'associazione terroristica, trafficante di droga o di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 9.3 La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o

Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).

- 9.4 Non vi è nessuna copertura assicurativa per i danni derivanti da pericoli di guerra, guerre civili o eventi bellici o eventi che - indipendentemente dallo stato di guerra - derivano dall'impiego ostile di strumenti bellici o dalla presenza di strumenti bellici o che risultano come conseguenza di uno di questi pericoli, come pure per i danni derivanti da azioni politiche violente, sommosse, altri disordini popolari o energia nucleare.
- 9.5 Non vi è nessuna copertura assicurativa per i danni in relazione a eventi che si erano già verificati o dei quali la persona assicurata avrebbe dovuto rendersi conto al momento della stipulazione dell'assicurazione, della prenotazione o dell'inizio del viaggio. Questo vale p.es. per i casi, nei quali il viaggio è stato prenotato dopo che era stata formulata una prognosi definitiva sullo stato di salute della persona assicurata o della persona a rischio.
- 9.6 La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
- 9.7 Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente. Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo se l'assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.

10. Obblighi della persona assicurata e conseguenze dell'inadempienza

- 10.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre il danno. Deve evitare i costi non necessari. In particolare, qualora si verifichi un caso assicurato, il viaggio e le escursioni vanno annullati immediatamente, al fine di ridurre il più possibile i costi di annullamento. La AIG ne va informata immediatamente.
- 10.2 La persona assicurata ha l'obbligo di attenersi integralmente al comportamento dettato dal contratto o dalla legge.
- 10.3 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla AIG anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli alla AIG.
- 10.4 La persona assicurata deve adempiere diversi obblighi. Se la persona assicurata viola un obbligo impostole dal presente contratto, la AIG è esonerata dall'obbligo di fornire prestazioni (con riserva delle disposizioni di tenore diverso delle presenti CGA). Questo effetto liberatorio non subentra nei casi seguenti:
- in base alle circostanze la violazione non può essere considerata conseguenza di una colpa
 - la persona assicurata non è in grado di reagire personalmente
 - il danno si sarebbe verificato anche in caso di adempimento dell'obbligo.

11. Motivazione della pretesa assicurativa

- 11.1 Su richiesta della AIG la persona assicurata deve fornire ogni e qualsiasi informazione concernente fatti a lei noti, che possono essere utili a determinare le circostanze in cui si è verificato l'evento temuto o

ad accertare le conseguenze dell'evento. Si deve consentire alla AIG ogni ragionevole indagine concernente l'esistenza e l'entità dell'obbligo di fornire una prestazione, fornendole anche secondo verità tutte le informazioni necessarie a tal fine. Vanno inoltrati esclusivamente i giustificativi originali. Se la AIG lo ritenesse necessario, il medico curante della persona assicurata va sciolto dal segreto professionale. I costi di un esame medico sono a carico della AIG.

- 11.2 Qualora si verifichi un caso assicurato nel quadro delle assicurazioni viaggi seguenti la persona assicurata o un terzo sono tenuti a inoltrare in particolare i documenti seguenti:

- certificato di morte in caso di decesso della persona assicurata o di una persona a rischio
- permesso di soggiorno, nel caso delle persone senza la cittadinanza svizzera
- certificato di nascita, qualora vengano ad aggiungersi nuovi figli oppure un attestato di adozione
- documenti che attestano il grado di parentela
- certificato medico attestante un'inattesa, grave malattia, un grave infortunio, una complicazione della gravidanza, tenendo conto che la AIG ha il diritto di far verificare la questione dell'incapacità di viaggiare mediante la perizia di un medico specialista
- in caso di perdita del posto di lavoro della persona assicurata, la lettera di licenziamento del datore di lavoro e il contratto di lavoro
- qualora venga allacciato un rapporto di lavoro, un attestato idoneo dell'ufficio regionale di collocamento (urc) o del datore di lavoro
- in caso di rapina o furto, un rapporto di polizia
- tutti gli altri documenti richiesti dalla AIG, che per un motivo qualsiasi siano in relazione con l'evento assicurato.

- 11.3 Se le informazioni richieste o i documenti menzionati non vengono forniti ovvero inoltrati entro un termine adeguato, la persona assicurata perde il diritto alle prestazioni dell'assicurazione. Nel caso concreto la AIG fissa alla persona assicurata un termine adeguato, che deve essere di almeno 10 giorni.

Il termine viene fissato per iscritto, con comminazione delle conseguenze di un'inadempienza.

12. Prestazione assicurata

- 12.1 Una volta ricevuti tutti i documenti necessari e constatati l'obbligo di prestazione da parte della AIG (motivo e ammontare), il risarcimento viene pagato entro due settimane.

13. Pretese nei confronti di terzi

- 13.1 Le pretese di risarcimento dei danni nei confronti di terzi passano alla AIG fino a concorrenza del risarcimento pagato. La persona assicurata deve rilasciare alla AIG la necessaria dichiarazione di cessione.

14. Perdita del diritto alla copertura assicurativa

- 14.1 La AIG non risponde se la persona assicurata ha cagionato intenzionalmente l'evento assicurato.
- 14.2 Se la persona assicurata ha causato l'evento per grave negligenza, la AIG ha il diritto di ridurre la prestazione in misura corrispondente al grado di colpa.

15. Notifica di sinistro

- 15.1 In caso di sinistro nel quadro di una delle seguenti assicurazioni viaggi, in particolare in caso di interruzione del viaggio, ritardo nel ritorno, cure mediche all'estero, prolungamento della durata del viaggio a causa di un grave infortunio o inaspettata grave malattia, la persona assicurata deve avvertire immediatamente la centrale di allarme in servizio 24 ore su 24 chiamando il numero di telefono indicato nelle CGA. Indirizzo e numero

di telefono si possono trovare nelle presenti CGA, punto 17.1. In caso di danni in seguito a rapina, la AIG, sempre che sia possibile, deve essere avvertita al più tardi entro 7 (sette) giorni dalla data del sinistro.

15.2 In caso di rapina va sporta denuncia alla polizia entro 24 ore o comunque al più presto possibile.

15.3 Se la persona assicurata ha violato colpevolmente l'obbligo di comunicazione o altri obblighi del presente contratto, influenzando così sul verificarsi, l'entità o l'accertamento del danno, la AIG ha il diritto - entro i limiti di legge - di ridurre o rifiutare il risarcimento. In particolare la AIG non è vincolata al contratto se la persona assicurata ha omesso la comunicazione immediata con l'intenzione di impedire alla AIG di accertare tempestivamente le circostanze, nelle quali si è verificato l'evento temuto.

16. Principio di sussidiarietà

Per quanto ammesso dalla legge, le prestazioni dell'assicuratore sono sussidiarie rispetto a quelle delle assicurazioni sociali a norma di legge (soprattutto assicurazione di cure medico-sanitarie, assicurazione infortuni, previdenza professionale) e di eventuali assicurazioni complementari, ossia solo nella misura in cui la copertura di altre assicurazioni (franchigia compresa) non è sufficiente.

17. Foro competente / Diritto applicabile

17.1 Foro competente è Zurigo.

17.2 Al presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.

18. Assicuratore

L'assicuratore dei moduli assicurativi seguenti è

AIG EUROPE S.A., Luxembourg, Succursale di Opfikon,
Sägereistrasse 29,
casella postale, 8027 8152 Glattbrugg

Tel. 043 333 37 00

Fax 043 333 37 99

www.AIG.com

19. Consenso per il trattamento di dati sanitari

19.1 Nel quadro dell'informazione del cliente ai sensi della LCA lo stipulante è stato informato in merito al trattamento e alla custodia dei dati personali. Inoltre lo stipulante viene informato che la AIG TRAVEL EMEA LIMITED (in seguito detta "fornitore di assistenza"), con sede in Germania, fornisce le prestazioni di assistenza per l'adempimento del contratto ed eventualmente tratta dati sanitari.

19.2 Lo stipulante dichiara di acconsentire al trattamento di dati sanitari, nella misura necessaria per fornire le prestazioni assicurate. In particolare acconsente ai seguenti trasferimenti e rilevamenti di dati sanitari:

- trasferimento di dati sanitari dall'assicuratore al fornitore di assistenza
- trasferimento di dati sanitari dal fornitore di assistenza al fornitore di prestazioni (p.es. medici, ospedali)
- raccolta di dati sanitari da parte del fornitore di assistenza presso il fornitore di prestazioni
- trasferimento di dati sanitari dal fornitore di assistenza alla AIG.

19.3 Il consenso concesso all'assicuratore o al fornitore di assistenza per il trattamento di dati sanitari può essere revocato in qualsiasi momento dallo stipulante o da un'altra persona assicurata. Lo stipulante prende atto e acconsente che senza il trattamento dei dati sanitari l'assicuratore è solo limitatamente in grado di fornire le prestazioni assicurative concordate.

II. Assicurazione di rinuncia al viaggio, compresa assicurazione di interruzione del viaggio

1. Eventi e danni assicurati

1.1 Sono assicurati i costi di annullamento prima dell'inizio di un viaggio prenotato, se l'annullamento avviene per uno dei motivi seguenti:

- decesso, grave infortunio o inattesa grave malattia, complicazioni durante i primi sei mesi di gravidanza di una persona assicurata o di una persona a rischio
- intolleranza alle vaccinazioni di una persona assicurata
- impossibilità di iniziare il viaggio in seguito a ritardo o sospensione del mezzo pubblico utilizzato per arrivare alla località di partenza prevista per il viaggio prenotato.
- danni subiti al domicilio permanente di una persona assicurata o a rischio in seguito a incendio, danni della natura (p.es. inondazioni, alluvioni, frane) o reati commessi da un terzo (p.es. furto con scasso)
- perdita involontaria del posto di lavoro di una persona assicurata in seguito a una disdetta inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
- allacciamento inaspettato di un rapporto di lavoro da parte di una persona assicurata, se al momento della prenotazione del viaggio la stessa era registrata come disoccupata
- inaspettata convocazione per un servizio (militare, protezione civile, pompieri)
- furto dei documenti di viaggio/identità della persona assicurata il giorno previsto (entro 24 ore) per l'inizio del viaggio.

1.2 Inoltre sono coperti i costi causati da un'interruzione del viaggio, se la persona assicurata non può portare a termine come previsto il viaggio prenotato e assicurato per i motivi menzionati alla cifra 1.1, a condizione che sia il viaggio di andata che quello di ritorno facciano parte del viaggio prenotato.

1.3 Fondamentalmente la copertura assicurativa vale soltanto per la persona assicurata interessata dal caso assicurato, sempre che la polizza non preveda diversamente.

2. Prestazioni assicurate

2.1 Se l'annullamento del viaggio è coperto dall'assicurazione, la AIG rimborsa le spese di annullamento fino all'importo massimo indicato nella polizza per ogni persona assicurata.

2.2 Se l'interruzione del viaggio è coperta dall'assicurazione, la AIG rimborsa i costi supplementari comprovati per il viaggio di ritorno fino all'importo massimo indicato nella polizza per ogni persona assicurata.

III. Costi di annullamento di escursioni

1. Eventi e danni assicurati

1.1 Sono assicurati i costi di annullamento delle escursioni se la rinuncia è dovuta a uno dei motivi seguenti:

- decesso, grave infortunio o inattesa grave malattia di una persona assicurata o a rischio
- danni subiti al domicilio permanente di una persona assicurata o a rischio in seguito a incendio, danni della natura (p.es. inondazioni, alluvioni, frane) o reati commessi da un terzo (p.es. furto con scasso).

2. Prestazione assicurata

2.1 La AIG rimborsa le spese di annullamento dovute per contratto fino all'importo massimo indicato nella polizza per ogni persona assicurata e danneggiata.

IV. Ritardo del bagaglio

1. Eventi e danni assicurati

La copertura assicurativa sussiste se il bagaglio arriva all'aeroporto di destinazione oltre 4 ore dopo l'arrivo della persona assicurata o non arriva del tutto all'aeroporto di destinazione. Presupposto per la copertura assicurativa è che il bagaglio sia stato regolarmente consegnato e registrato alla compagnia aerea con cui la persona assicurata viaggiava, e si trovasse sotto la custodia di detta compagnia.

2. Eventi e danni non assicurati

2.1 Oltre agli eventi e danni non assicurati indicati nelle condizioni comuni, vigono le seguenti ulteriori esclusioni dalla copertura assicurativa:

- acquisti effettuati dalla persona assicurata dopo la consegna del bagaglio o, se non c'è consegna, dopo 4 giorni dal suo arrivo alla destinazione del viaggio
- ritardo/perdita del bagaglio durante il viaggio di ritorno al domicilio stabile della persona assicurata
- sequestro o confisca del bagaglio o altri interventi delle autorità concernenti il possesso del bagaglio.

3. Prestazioni assicurate

3.1 Nel caso del bagaglio assicurato la AIG risarcisce fino all'importo massimo indicato nella polizza i costi degli articoli urgentemente necessari per l'abbigliamento e la toeletta.

3.2 Se le compagnie aeree coinvolte nel sinistro offrono alla persona assicurata compensazioni finanziarie o di altro genere, le stesse vengono imputate alla vigente copertura assicurativa della AIG.

4. Obblighi della persona assicurata

Oltre agli obblighi menzionati nelle condizioni comuni, sussistono i seguenti ulteriori obblighi:

- 4.1 La persona assicurata deve comunicare immediatamente alla compagnia aerea interessata il ritardo.
- 4.2 La persona assicurata deve informare immediatamente la compagnia aerea o l'azienda di trasporto se il bagaglio non viene consegnato puntualmente.
- 4.3 Dopo il suo ritorno la persona assicurata ha l'obbligo di informare immediatamente la AIG del ritardo del bagaglio.

5. Motivazione della pretesa assicurativa

Oltre ai documenti indicati nelle condizioni comuni, qualora si verifichi un caso assicurato bisogna inoltrare anche i seguenti documenti specifici:

- quando si informa la AIG del ritardo del bagaglio, bisogna presentare tutti i giustificativi di acquisto in relazione al ritardo del bagaglio, una copia del biglietto aereo, l'attestazione dell'azienda di trasporto concernente il ritardo di almeno 4 ore, il tagliando della carta d'imbarco che resta al passeggero e tutti gli scontrini del bagaglio, indicando inoltre il numero della polizza.

V. Copertura per rapina in caso di prelievi di banconote

1. Eventi e danni assicurati

1.1 È assicurata la sottrazione di contanti nel quadro di una rapina durante l'utilizzo di un distributore di banconote ed entro le 48 (quarantotto) ore immediatamente successive al prelievo di denaro. È inoltre coperto dall'assicurazione il caso in cui la persona assicurata venga costretta con un'aggressione a prelevare contanti, che le vengono sottratti.

2. Prestazione assicurata:

2.1 La AIG risarcisce i contanti che dimostrabilmente sono stati sottratti direttamente nel quadro del sinistro, e questo fino all'importo massimo indicato nella polizza.

3. Motivazione della pretesa assicurativa

3.1 Oltre ai documenti indicati nelle condizioni comuni, qualora si verifichi un caso assicurato bisogna inoltrare anche i seguenti documenti specifici:

- verbale di polizia per il furto di contanti e copia dell'estratto conto o della ricevuta del pagamento con indicazione della data di addebito e dell'ora della transazione.

VI. Assicurazione malattie per viaggi all'estero

1. Eventi e danni assicurati

1.1 Gli eventi assicurati sono malattie acute e infortuni che si verificano all'estero e richiedono per la persona assicurata un intervento medico di urgenza. La copertura assicurativa vale per un periodo massimo di 365 giorni.

1.2 I costi in relazione agli eventi assicurati sono rimborsabili soltanto in quanto le misure necessarie dal punto di vista medico sono state prescritte da un medico abilitato all'esercizio della professione.

2. Eventi e danni non assicurati

2.1 Oltre agli eventi e danni non assicurati indicati nelle condizioni comuni, vigono le seguenti ulteriori esclusioni:

- spese mediche nel Paese di domicilio stabile
- malattie che si sono manifestate già prima dell'inizio del viaggio e relative conseguenze, a meno che non si tratti di una malattia precedente che si manifesta di nuovo in modo acuto
- malattie e relative conseguenze come pure conseguenze di infortuni e decessi causati da eventi bellici o dalla partecipazione a disordini interni
- malattie - anche malattie veneree, incl. HIV/AIDS - e infortuni con relative conseguenze imputabili a dolo, atti punibili, come pure cure di disintossicazione e per il trattamento delle dipendenze
- trattamenti di malattie e disturbi psichici e mentali, come pure ipnosi e psicoterapia
- esami e trattamenti nel quadro del monitoraggio di una gravidanza, inoltre parto e interruzione di gravidanza e relative conseguenze, come pure le cure dei neonati
- protesi dentarie, comprese corone e ortopedia mascellare
- occhiali, lenti a contatto, protesi e altri mezzi ausiliari
- trattamenti in case di cura o sanatori, misure di riabilitazione, trattamenti sperimentali e agopuntura
- cure ambulatoriali in un bagno termale o una località termale
- malattie e infortuni dopo l'assunzione di alcolici, droghe, stupefacenti, sostanze similari o medicinali non prescritti da un medico
- medicinali che non sono in rapporto diretto con le cure mediche di malattie acute o infortuni (p.es. diete, calmanti o contraccettivi)
- vaccinazioni e relative conseguenze
- autolesioni e suicidio

3. Prestazioni assicurate

3.1 La AIG si assume per la persona assicurata i costi cagionati durante il viaggio dalle cure per malattie che si manifestano in modo acuto e infortuni, e questo fino all'importo massimo indicato nella polizza.

3.2 La AIG si assume per la persona assicurata i costi cagionati durante il viaggio dal trasporto del malato in ospedale estero, per il rimpatrio giustificato da ragioni mediche fino al domicilio della persona assicurata malata o fino all'ospedale più vicino al luogo di domicilio. In caso di decesso la AIG organizza il rimpatrio della salma o delle ceneri, come pure degli effetti personali, fino al domicilio della persona assicurata.

3.3 L'assicuratore è tenuto a fornire la prestazione assicurata soltanto nella misura in cui le prestazioni delle assicurazioni sociali a norma di legge (soprattutto dell'assicurazione di cure medico-sanitarie, dell'assicurazione



TravelProtect

Questa è un'offerta assicurativa dell'AIG Europe S.A., Luxembourg, succursale di Opfikon.

infortuni e della previdenza professionale) e delle eventuali assicurazioni complementari non sono sufficienti.

4. Garanzia di assunzione dei costi e conteggio

- 4.1 Su richiesta la AIG rilascia per tutti i ricoveri stazionari in un ospedale una garanzia di assunzione dei costi fino a un massimo di CHF 10'000.-. In caso di trattamento ambulatoriale sul posto la persona assicurata rimane debitrice nei confronti dei fornitori di prestazioni.
- 4.2 In caso di ricovero stazionario la persona assicurata deve presentare la sua polizza al reparto accettazione dell'ospedale. Il reparto accettazione si fa confermare la copertura assicurativa dall'AIG. Dopo avere accertato la copertura assicurativa, la AIG rilascia una garanzia di assunzione dei costi.
- 4.3 La AIG si incarica di regolare il conto con l'ospedale a nome e su incarico della persona assicurata.

VII. Prestazioni di assistenza

1. Eventi e danni assicurati

- 1.1 Gli eventi assicurati sono gli stessi dell'assicurazione malattie per viaggi all'estero (Assicurazione malattie viaggi all'estero, punto 1).

2. Eventi e danni non assicurati

- 2.1 Oltre agli eventi e danni non assicurati conformemente alle condizioni comuni, vigono le stesse esclusioni specifiche come per l'assicurazione malattie per viaggi all'estero (Assicurazione malattie viaggi all'estero, punto 2).

3. Prestazioni assicurate

- 3.1 Su richiesta la AIG fornisce alle persone assicurate, prima della loro partenza, importanti informazioni sulle disposizioni per l'ingresso nel Paese, le tasse, la dogana, le monete e le disposizioni sanitarie.
- 3.2 In caso di cure ambulatoriali la AIG informa su richiesta la persona assicurata sulle possibilità di ottenere assistenza sanitaria. Nella misura del possibile la AIG indica un medico che parla italiano o inglese. La AIG non si assume alcuna responsabilità per la qualità delle cure.
- 3.3 Se durante il viaggio la persona assicurata subisce un infortunio o risulta dispersa e deve quindi essere cercata, soccorsa o tratta in salvo, la AIG rimborsa i relativi costi conformemente a quanto previsto nella polizza.
- 3.4 Se la persona assicurata riceve un trattamento stazionario in ospedale, la AIG fornisce le prestazioni seguenti:
 - 3.4.1 Assistenza: su richiesta, la AIG prende contatto tramite un medico da essa incaricato con i medici curanti dell'ospedale e, se del caso, con il medico di famiglia della persona assicurata e provvede allo scambio di informazioni fra i medici coinvolti. La AIG tiene i familiari della persona assicurata al corrente dello stato di salute della stessa.
 - 3.4.2 Viaggio di visita: la AIG paga il viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo di classe economy) e il soggiorno di un familiare per stare al capezzale della persona assicurata all'estero. La copertura dei costi per i documenti e i costi di viaggio, i trasporti locali, l'alloggio, le spese telefoniche e la custodia dei figli risultano dalla polizza.
 - 3.4.3 Ritorno anticipato: in caso di cambiamento di programma dovuto a un'emergenza, la AIG organizza il viaggio di ritorno al domicilio della persona assicurata e successivo ritorno alla destinazione del viaggio, se durante il viaggio originariamente programmato si verifica uno degli eventi seguenti:
 - pericolo potenzialmente letale o decesso di un familiare di primo o secondo grado della persona assicurata o del convivente della persona assicurata
 - ingenti danni materiali subiti al domicilio permanente della persona assicurata o dal posto di lavoro, se i danni si sono verificati dopo l'inizio del viaggio.
 - 3.4.4 Custodia dei figli che viaggiano con i genitori: se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante a un viaggio deve rimpatriato al suo domicilio, la AIG organizza anche la custodia dei figli minorenni, che altrimenti dovrebbero continuare il viaggio

da soli o ritornare e paga i costi del viaggio di andata e ritorno di una persona per la custodia e i costi per il ritorno dei figli (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo classe economy).

- 3.5 Se necessario, la AIG si occupa di procurare un medico corrispondente di lingua inglese o un ospedale nella regione del soggiorno.

Informazione per gli assicurati

Siamo raggiungibili tramite la centrale di allarme 24 ore su 24 / 365 giorni all'anno.

In caso di sinistro:

durante il viaggio

CENTRALE DI ALLARME in servizio 24 ore su 24
Telefono: +41 43 333 37 58

prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio

Si prega di chiedere il modulo per l'avviso di sinistro a claimsCh@AIG.com

AIG DIVISIONE SINISTRI:

TELEFONO: +41 43 333 37 00
TELEFAX: +41 43 333 37 99
E-mail: claimsCh@AIG.com

Recapito postale:

AIG Europe S.A., Luxembourg, Succursale di Opfikon, Ufficio sinistri
Postfach, 8152 Glattbrugg

Le prestazioni di assistenza sono fornite da:

AIG TRAVEL EMEA LIMITED, Shoreham by Sea, West Sussex, BN43 5FF

Gestione dei reclami AIG

Se non sei soddisfatto del tuo contratto di assicurazione, della tua copertura assicurativa o dei nostri altri servizi, hai la possibilità di informarci per iscritto o verbalmente.

AIG Europe S.A., Luxembourg
Zweigniederlassung Opfikon,
Sägereistrasse 29,
CH-8152 Glattbrugg

T +41 43 33337-00
F +41 43 33337-99
E aigswiss@aig.com
www.aig.ch

Assistenza da parte dell'ombudsman assicurativo privato

L'Ombudsman della Fondazione per l'assicurazione privata e la SUVA offre consulenza specialistica a tutti gli assicurati privati. L'area di responsabilità di questo Ombudsman non include problemi o disaccordi con le assicurazioni sanitarie. A tal fine è stato istituito un difensore civico separato. La Fondazione per l'assicurazione privata fornisce consulenza alle parti assicurate, in particolare in caso di discrepanze relative al contenuto delle polizze, alla portata della copertura o all'entità del danno. Il difensore civico opera nel senso di un ufficio specialista neutrale, ottiene, se necessario, opinioni esterne, risponde alle domande assicurative e risolve i conflitti tra l'assicurato e l'assicuratore orientato al problema. In tal modo, non può assumere alcuna rappresentanza di una parte o richiedere servizi da una festa.

Stiftung Ombudsmann
der Privatversicherung und der Suva
Postfach 181
CH-8024 Zürich

T +41 44 211 3090
E help@versicherungsombudsman.ch
www.ombudsman-assurance.ch

FINMA - Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

AIG Europe S.A., Lussemburgo, filiale Opfikon è soggetta alla vigilanza prudenziale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Pertanto, puoi anche indirizzare il tuo reclamo a questa autorità di regolamentazione. Raggiungi la FINMA come segue:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Bern
T +41 327 91 00
F +41 327 91 01